

TI_GERICHTE 52.2013.449 vom 5. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.449

FR: TI_GERICHTE 52.2013.449 du 5 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 52.2013.449 del 5 dicembre 2014

Regeste

Permesso di dimora

Erwägungen

E. 10

lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 LPamm). 2. Occorre innanzitutto rilevare che RI 1 non fruisce più di un permesso di dimora in Svizzera. Quello di cui disponeva a seguito del matrimonio con una cittadina italiana, dalla quale ha poi divorziato, gli è stato revocato dalla Sezione della popolazione con decisione 19 luglio 2012, cresciuta in giudicato, che gli ha poi fissato un ultimo termine con scadenza il 31 agosto 2013 per lasciare il territorio elvetico. L'interessato non ha tuttavia dato seguito a tale ingiunzione. Il 18 luglio 2013 ha postulato l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno invocando il legame con i propri figli, affidati alla madre che gode pure dell'autorità parentale sui medesimi, e sui cui egli beneficia soltanto di un diritto di visita. La presente vertenza non concerne quindi il riesame del provvedimento dipartimentale del 19 luglio 2012, bensì il rilascio di un nuovo permesso di dimora su altre basi. 3. Il ricorrente non potrebbe ottenere il permesso postulato sulla base dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) a seguito della cittadinanza italiana (e quindi comunitaria) dei suoi figli, poiché la sua richiesta non è volta ad ottenere un permesso per vivere in comunione domestica insieme a loro (cfr. art. 7 ALC e 3 del relativo Allegato I). Non vi è inoltre alcun trattato tra la Svizzera e la Repubblica del Kosovo (o l'allora Jugoslavia), da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in suo favore. Del resto, nemmeno l'insorgente lo pretende. Egli invoca infatti gli art. 50 cpv. 1 lett. b LStr e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). 4. 4.1. L'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr dispone che dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr (coniuge di uno straniero titolare di un permesso di domicilio) sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. In tale ambito vanno pure presi in considerazione anche gli interessi dei figli comuni (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012, consid. 2.3). A questo proposito fanno stato le condizioni dell'art. 8 CEDU che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). 4.2. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia, ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno DTF 111 Ib 163 consid. 1a), esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). In concreto, Sabina (10 novembre 1996), Eduard (29 dicembre 2003) e Dana (10 luglio 2008) sono titolari di un permesso di domicilio CE/AELS, di modo che la prima condizione per poter invocare il menzionato disposto convenzionale è adempiuta. 4.3. 4.3.1. Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli - come è il caso del ricorrente nella presente fattispecie - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. In linea di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato nell'ambito di brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità. Un diritto del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può tuttavia sussistere se i rapporti coi figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se non potrebbero venir mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; STF 2C_1231/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 3.3; 2C_858/2012 dell'8 novembre 2012 consid. 2.2; 2C_751/2012 del 16 agosto 2012 consid. 2.3). L'esistenza di un legame affettivo particolarmente intenso veniva in passato ammesso dalla giurisprudenza in presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo però atto dell'evoluzione registrata in materia di diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti di visita estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito recentemente la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore senza autorità parentale. La nostra massima istanza ha precisato che nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno ottenuto in virtù dell'art. 42 o 43 LStr in base a un'unione coniugale - poi sciolta - con una persona di nazionalità svizzera o con permesso di domicilio, il requisito della particolare intensità del rapporto affettivo deve essere ora considerato come dato già quando il rapporto personale è vissuto nell'ambito di un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni. Per contro, per gli stranieri che domandano per la prima volta un'autorizzazione di soggiorno, rimane applicabile l'art. 8 CEDU, nel senso che si continua a esigere che il rapporto affettivo con il figlio sia vissuto in maniera chiaramente più intensa, ovvero al di là dell'usuale. In tutti i casi, occorre inoltre che il diritto di visita venga effettivamente esercitato. L'alta Corte federale ha comunque ricordato che per poter conservare l'autorizzazione di soggiorno, devono essere adempiute anche le altre condizioni richieste per il rinnovo o il rilascio di un permesso di dimora, e meglio: l'esistenza di un rapporto particolarmente intenso dal punto di vista economico tra il figlio ed il genitore senza autorità parentale, nonché un comportamento irreprensibile da parte dello straniero (DTF 139 I 315 consid. 2.4 e 2.5; STF 2C_1105/2012 del 5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3). 4.3.2. Tornando al caso in

esame, nell'ambito della sentenza di divorzio 17 novembre 2011 il Giudice civile ha affidato S _____, E _____ e D _____ alla madre, con l'esercizio dell'autorità parentale, riconoscendo a RI 1 un diritto di visita ai figli di almeno una fine settimana ogni 15 giorni, con l'obbligo di versare loro un contributo alimentare nella misura di fr. 600.– ciascuno (vedi anche doc. C: dichiarazione 21.08.13 di C _____, ex moglie del ricorrente). Il ricorrente sostiene che in base a questo regime ordinario sul diritto di visita, il legame affettivo con la prole vada considerato particolarmente intenso come sancito dalla recente prassi federale e di avere pertanto diritto al rilascio del permesso richiesto. 4.3.3. Come detto dianzi, RI 1 non dispone più attualmente di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, in quanto il permesso di dimora di cui era titolare gli è stato revocato dal Dipartimento con decisione cresciuta in giudicato. Ora, sapere se in siffatte circostanze all'insorgente possa essere applicata la recente giurisprudenza federale testé menzionata per poter rimanere nel nostro Paese allo scopo di esercitare il diritto di visita alla prole, è una questione che può qui rimanere aperta. In effetti, anche nell'ipotesi in cui egli possa prevalersene, il suo ricorso andrebbe in ogni caso respinto per i seguenti motivi. Dalle tavole processuali sembrerebbe che, perlomeno dopo la pronuncia del divorzio, RI 1 abbia esercitato regolarmente il suo diritto di visita nella misura di una fine settimana ogni 15 giorni, ciò che porta di primo acchito a ritenere che il legame affettivo da lui intrattenuto con la prole sia particolarmente intenso ai sensi della recente prassi federale. Sennonché, bisogna anche tenere conto che il ricorrente si è separato dalla famiglia già il 1° ottobre 2001 ed ha vissuto con la primogenita S _____ (divenuta nel frattempo maggiorenne) soltanto durante circa 5 anni, mentre con E _____ (2003) e D _____ (2008) non ha mai convissuto. Benché dagli atti non sia dato nulla di sapere in merito alla qualità delle relazioni intrattenute durante tutti questi anni con i figli, bisogna in ogni caso considerare che, per quanto riguarda il legame dal punto di vista economico, RI 1 non ha sempre versato - e questo ancora recentemente - gli alimenti a quest'ultimi. Infatti, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha dovuto anticiparli per S _____ fino al giugno 2005 e per E _____ fino al dicembre 2008, sino ad esaurimento delle 60 mensilità previste dal relativo regolamento allora in vigore, mentre ha continuato a farlo per D _____ anche successivamente (scritto 16.04.12 via email dell'USSI alla Sezione della popolazione). Ancora a partire dal 1° febbraio 2010 l'Ufficio in parola è stato costretto ad intervenire, e questo nonostante che dal settembre 2012 all'interessato venga trattenuto dallo stipendio l'importo mensile di fr. 900.– a garanzia dei suoi obblighi di mantenimento, giusta quanto decretato dal Pretore con decisione del 9 ottobre 2012 (doc. G). Tale situazione ha peraltro costituito la base per l'avvio di una procedura penale sfociata, pendente causa, nel decreto d'accusa 28 agosto 2014 (DA _____). RI 1 è stato infatti condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna corrispondenti a complessivi fr. 5'400.– (parzialmente aggiuntiva a quella decretata dal Ministero pubblico il 12.09.11 di cui si dirà in seguito) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - nonché alla multa di fr. 1'000.–, per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti di D _____, per avere omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di prestarle - e per essa all'USSI che li anticipa alla beneficiaria - gli alimenti stabiliti con la sentenza di divorzio, così da essere in arretrato per complessivi fr. 29'201.– per il periodo 1° febbraio 2010-31 agosto 2014. Il fatto che egli adduca che il mancato ottemperamento di tale obbligo sarebbe dovuto ad un equivoco tra le parti circa la modalità di pagamento degli stessi e che dal 4 novembre 2014 egli abbia iniziato a rimborsare tale debito nella misura di fr. 300.– a valere quale acconto sugli

alimenti che ammontano mensilmente a fr. 600.–, non permette certo né di ritenere che l'infrazione non sia stata commessa né di minimizzarla. Va pure osservato, per completezza, che il debito ammonta attualmente a fr. 30'701.– (osservazioni 28.11.14 del ricorrente con l'allegato scritto 14.11.14 dell'USSI concernente il rimborso alimenti a D _____, prodotte in fase istruttoria). Dato il mancato pagamento regolare degli alimenti durante tutti questi anni, non si può pertanto considerare che il legame del ricorrente con i figli sia particolarmente intenso dal punto di vista economico, così come esatto dalla prassi in materia. Oltre a ciò, bisogna pure tenere conto che durante il suo passato soggiorno nel nostro Paese, l'insorgente ha dato adito a lagnanze dal profilo penale o della polizia degli stranieri. Con decreto d'accusa 8 febbraio 1999 (DAP _____), il Procuratore pubblico lo ha condannato a 6 giorni di detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - nonché alla multa di fr. 200.–, per furto d'uso e circolazione senza di licenza di condurre (il 3.08.1998). In seguito gli sono state inflitte diverse multe per contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico: fr. 100.– il 9 dicembre 2002 (DAP _____), fr. 200.– il 21 giugno 2004 (DA _____) e fr. 100.– il 28 novembre 2005 (DA _____). A causa di questi precedenti, il 18 gennaio 2006 l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha ammonito, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto avrebbe riesaminato la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese. Nonostante ciò, con decreto d'accusa 12 settembre 2011 (DA _____) egli è stato nuovamente condannato, questa volta alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.– cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - nonché alla multa di fr. 200.–, per lesioni semplici (il 14.11.07) e appropriazione indebita d'imposta alla fonte (nel periodo 01.01.08-31.12.09). Senza dimenticare poi il decreto d'accusa 28 agosto 2014 menzionato in precedenza. Va peraltro osservato che nell'ambito di quest'ultima condanna, il Procuratore pubblico ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena inflitta all'insorgente il 12 settembre 2011. Di conseguenza, non si può ritenere che l'interessato abbia tenuto un comportamento irreprensibile quando risiedeva regolarmente nel nostro Paese. Non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli il fatto che le sanzioni antecedenti il 2011 non siano (o non siano più) iscritte a casellario giudiziale. Su questo punto, giova infatti ricordare che anche le condanne radiate possono essere prese in considerazione nell'ambito di un giudizio in materia di diritto degli stranieri (STF 2C_136/2013 del 30 ottobre 2013, consid. 4). 4.4. In siffatte circostanze, RI 1 non può quindi pretendere di ottenere il rilascio di un permesso di dimora allo scopo di esercitare il diritto di visita ai figli, ritenuto pure che non ha mai documentato l'impossibilità di esercitarlo tramite visite reciproche, anche a partire dal Paese d'origine. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto, con la conferma della decisione impugnata. Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto, cosicché non è necessario verificare se l'insorgente avrebbe dovuto attendere l'esito della presente vertenza all'estero, come prevede in linea di principio l'art. 17 LStr. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

vicepresidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.